

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

## STATUTO

### Articolo 1: Denominazione e Finalità

L' "Associazione Nazionale Archeologi", che può essere indicata anche con l'acronimo "A.N.A.", è un'associazione nazionale diffusa senza limiti territoriali, non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. L'Associazione Nazionale Archeologi (da questo punto in poi citata anche come "Associazione") si propone di riunire e rappresentare gli archeologi operanti in Italia, nonché gli archeologi italiani operanti all'estero.

### Articolo 2: Scopi

Gli scopi principali dell'Associazione sono di:

- 1) Promuovere, valorizzare e tutelare in ogni sede la figura professionale dell'archeologo e la sua dignità lavorativa.
- 2) Tutelare l'immagine e gli interessi della categoria professionale degli archeologi all'interno della società, rappresentandola come interlocutore nei confronti di qualsiasi soggetto istituzionale, pubblico e privato.
- 3) Agire come organo consultivo in tutte le questioni di interesse per la categoria, legate all'archeologia da campo, preventiva, di emergenza e a qualsiasi settore di attività, terrestre e subacquea, degli archeologi.
- 4) Farsi promotore, garante e giudice dell'etica e della deontologia professionale, delle procedure e degli standard scientifici operativi degli archeologi operanti in Italia, in particolare degli archeologi associati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di deontologia professionale e in particolare dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
- 5) Promuovere e contribuire alla formazione scientifica e professionale degli archeologi e promuovere la qualità nella formazione, nell'esercizio e nell'aggiornamento professionale degli archeologi.
- 6) Promuovere la tutela, la conoscenza, la corretta gestione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e del patrimonio archeologico italiano ed europeo, contribuendo alla definizione e all'affermazione di buone pratiche (*good practices*) di ricerca, tutela, valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e del patrimonio culturale, nonché ad un processo di elaborazione partecipativa e di affermazione di modelli e standard operativi.
- 7) Promuovere lo sviluppo della ricerca archeologica in Italia e in Europa, e la ricerca archeologica italiana all'estero, riconoscendo a qualsiasi attività archeologica, speculativa o pratica, la dignità di attività di ricerca, ed impegnandosi nella creazione di nuovi filoni di ricerca e di nuovi settori lavorativi.
- 8) Promuovere l'incontro ed il dialogo tra gli archeologi, in Italia e all'estero, e fra questi e tutti gli altri soggetti a vario titolo operanti nel settore dell'archeologia e del patrimonio culturale.
- 9) Promuovere l'avvicinamento del pubblico all'archeologia, la funzione culturale e sociale della professione di archeologo, stimolando negli archeologi la capacità di comunicare il contenuto della propria disciplina e della propria professione all'opinione pubblica, per renderla consapevole dell'importanza e del ruolo culturale e sociale dell'archeologia, nonché i suoi positivi riflessi sulla vita economica del paese (ad es. attraverso il turismo culturale).
- 10) Favorire il superamento di ogni forma di disagio e discriminazione sociale, politica, etnica, religiosa, di sesso ed età degli archeologi all'interno del mondo del lavoro e della ricerca, sostenendo il diritto di libero accesso allo stesso in base ai principi di trasparenza e pari opportunità, valorizzando le competenze e risorse umane del settore.
- 11) Promuovere il dialogo e la cooperazione di tutte le sigle, associazioni ed organizzazioni presenti in Italia e all'estero i cui scopi e il cui operato sia in sintonia con gli scopi sociali dell'A.N.A., ivi comprese le associazioni di volontariato.
- 12) Promuovere la discussione scientifica e l'elaborazione democratica e partecipativa degli obiettivi, dei metodi e delle strategie di ricerca, tutela e gestione del patrimonio archeologico e dei beni culturali.
- 13) Promuovere l'aggiornamento costante e la formazione permanente in tutti i segmenti e settori dell'archeologia in rapporto alle innovazioni metodologiche, scientifiche, tecnologiche e mediatiche.

- 14) Promuovere la collaborazione e la condivisione dei dati ed il diritto di libero accesso alla conoscenza archeologica e ai dati archeologici, pur salvaguardando il riconoscimento dell'identità di chi li ha prodotti, secondo l'approccio dell'*open archaeology*.
- 15) Promuovere la funzione culturale, sociale, educativa e civica dell'archeologia, come strumento di recupero e di conservazione della memoria collettiva, delle identità e diversità culturali, dei rapporti sociali, interculturali e inter-generazionali e mezzo di ricostruzione del legame tra le comunità ed il proprio territorio, impegnandosi per costruire un'archeologia pubblica (*public archaeology*), sociale, partecipativa, inclusiva e condivisa.

### Articolo 3: Attività

L'Associazione Nazionale Archeologi può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale di cui agli articoli 1 e 2, per conseguire lo stesso si propone di:

- 1) Vigilare sul rispetto della dignità professionale degli archeologi in tutti gli ambiti del lavoro e della ricerca, ivi comprese le condizioni di lavoro e retributive, e sul rispetto del diritto di libero accesso agli stessi in base ai principi di trasparenza e pari opportunità.
- 2) Elaborare proposte e piani di riferimento sui principi dell'etica professionale, le regole di base, le procedure operative e gli standard scientifici del lavoro su campo, facendosi al contempo promotore, garante e giudice dell'applicazione degli stessi da parte degli archeologi operanti in Italia, in particolare da parte degli archeologi associati.
- 3) Avendo ottenuto il riconoscimento legislativo della professione, l'Associazione continuare ad operare per la concreta attuazione di tale riconoscimento e la sua regolamentazione in ogni ambito, ivi compresa la disciplina fiscale, retributiva e contributiva, nel rispetto delle diverse formule di inquadramento lavorativo degli archeologi<sup>1</sup>.
- 4) Promuovere, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale continuo (*life long learning*) degli archeologi, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di master, corsi, seminari ed altre iniziative, direttamente, attraverso l'istituzione di specifici soggetti dotati di autonomia organizzativa ma posti sotto il controllo degli organi dell'Associazione, o attraverso collaborazioni, partnership e accordi con altri soggetti operanti nel settore dell'aggiornamento e della formazione accademica e professionale.
- 5) Stringere rapporti di collaborazione tra l'Associazione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Istituzioni, le Università, i Musei, le Soprintendenze, le Amministrazioni e gli Enti Locali, e con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo dell'archeologia, al fine di promuovere e tutelare gli interessi della categoria.
- 6) Organizzare all'interno dell'Associazione Gruppi di Studio e di Lavoro, Commissioni e Comitati che affrontino particolari aspetti e problematiche legate alla professione.
- 7) Organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti e tavoli di confronto fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Italia nel settore dell'archeologia.
- 8) Promuovere e curare la corretta informazione degli archeologi e di tutti gli altri operatori del settore sulle tematiche inerenti la professione, anche attraverso internet nonché attraverso i canali e i mezzi di informazione e di comunicazione dell'Associazione, ove pubblicare contributi scientifici e metodologici, atti e documenti ufficiali dell'Associazione, nonché novità normative e notizie d'interesse per la categoria.
- 9) In generale produrre, distribuire e diffondere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, materiale culturale, scientifico, tecnico, politico, didattico etc. utile al conseguimento dei fini dell'Associazione.
- 10) Favorire la collaborazione dei soci alle pubblicazioni dell'Associazione.
- 11) Fungere da punto di incontro tra gli archeologi, rappresentati dall'Associazione, e tutti gli altri enti ed istituzioni a vario titolo operanti in Italia nel settore dell'archeologia: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, università, musei, soprintendenze, amministrazioni ed enti locali, società e cooperative di archeologi, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori del settore etc.
- 12) Favorire il rapporto fra i soci ed il mondo del lavoro e svolgere, ove richiesto, opera di intermediazione ed amichevole composizione nelle vertenze del settore.
- 13) Promuovere e collaborare all'informazione degli studenti universitari di archeologia sulla professione di archeologo e favorirne l'avvicinamento al mondo del lavoro e della ricerca.

<sup>1</sup> Il riferimento alla parola tariffario è stato emendato su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

- 14) Promuovere e vigilare sulla corretta informazione dell'opinione pubblica e dei mezzi di informazione sul lavoro degli archeologi e sulla sua funzione culturale, sociale ed economica.
- 15) Impegnarsi per il libero accesso degli archeologi ai musei, ai siti archeologici, agli archivi, ai monumenti e alle biblioteche, in quanto operatori del settore, anche attraverso l'istituzione di una tessera di riconoscimento e stringendo accordi con soggetti istituzionali, pubblici e privati, a livello locale, nazionale ed internazionale.
- 16) Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, ivi comprese associazioni, società, compagnie assicuratrici, case editrici, professionisti ecc. per ottenere servizi, sconti e vantaggi a favore dei soci.
- 17) Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela, alla corretta gestione, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio archeologico e dei beni culturali italiani.
- 18) Intervenire nel settore dell'educazione e della didattica al fine di promuovere l'avvicinamento del pubblico, ed in particolare dei giovani e dei ragazzi, all'archeologia, ed in generale migliorare l'archeologia per renderla maggiormente partecipativa e accessibile al pubblico, secondo i principi della *public archaeology*.
- 19) Attuare tutto quanto si ritenga utile al raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Articolo 4: Soci**

I Soci dell'Associazione possono essere qualificati come: Ordinari, Onorari, Sostenitori, Costituenti, Fondatori, Partecipanti, Studenti.

Sono accettati come Soci Ordinari dell'Associazione i laureati (con laurea quadriennale o laurea quinquennale) e/o specializzati e/o dottorati in archeologia e/o, in generale, in discipline archeologiche (secondo i parametri stabiliti dal Direttivo Nazionale), presso Università italiane o straniere, che svolgono in Italia, in qualsivoglia forma e sede, l'attività di archeologo, nonché gli archeologi italiani, con gli stessi requisiti di studio, che svolgono la loro attività all'estero.

La qualifica di Socio Onorario è attribuibile, su proposta del Presidente Nazionale o della maggioranza della Segreteria Nazionale o di 1/3 del Direttivo Nazionale o del 20% dei Soci, da parte della Segreteria Nazionale con voto all'unanimità o del Direttivo Nazionale con voto a maggioranza dei 2/3 o da parte del Congresso Nazionale con voto a maggioranza, a Docenti o Ricercatori Universitari di Archeologia o di materie connesse, Soprintendenti, Direttori di Musei, funzionari del Ministero dei Beni ed Attività Culturali, delle Pubbliche Amministrazioni, delle Regioni e degli Enti Locali (ivi compresi anche gli archeologi non più in carica in tutte le categorie citate), a figure del mondo dell'archeologia, del patrimonio culturale e della cultura in generale, o a soggetti istituzionali e personalità di rilievo, la cui presenza all'interno dell'Associazione possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali. La qualifica è tacitamente rinnovata ogni anno. In caso di operato in contrasto con gli scopi dell'Associazione la qualifica di Socio Onorario può essere non rinnovata con provvedimento congiunto del Presidente e della Segreteria Nazionale all'unanimità dei membri, previo preventivo parere favorevole del Collegio dei Probiviri e successiva ratifica da parte del Direttivo Nazionale.

La qualifica aggiuntiva di Sostenitore è attribuita con provvedimento congiunto del Presidente e della Segreteria Nazionale, a titolo esclusivamente onorifico ai Soci o ad altri soggetti che si distinguono per la generosità del loro contributo al sostentamento economico dell'Associazione. La qualifica di Sostenitore non muta requisiti, diritti e doveri del Socio; se attribuita, invece, a soggetti non Soci, non dà alcun diritto associativo. La qualifica aggiuntiva di Fondatore è stata attribuita a tutti coloro i quali si sono iscritti all'Associazione entro il 31 marzo 2006, quella di Costituente a coloro i quali hanno sottoscritto l'11 novembre 2005 l'Atto Costitutivo dell'Associazione. Le qualifiche aggiuntive di Fondatore e Costituente non mutano requisiti, diritti e doveri del Socio.

Sono iscrivibili come Soci Studenti gli studenti iscritti ai corsi di laurea in archeologia o discipline archeologiche o dei beni culturali o del patrimonio culturale o lettere o a corsi di laurea con altre diciture comprendenti insegnamenti di natura archeologica, presso Università italiane o straniere.

Si possono iscrivere come Soci Partecipanti i laureati (con laurea triennale), presso Università italiane o straniere, in discipline archeologiche o dei beni culturali e del patrimonio culturale o lettere o o a corsi di laurea con altre diciture comprendenti insegnamenti di natura archeologica. In caso di dubbi interpretativi sulla natura del percorso formativo, la decisione se accettare o meno la domanda di iscrizione all'Associazione e quale qualifica assegnare al Socio spetta al Presidente, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico e della Segreteria Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti a dimostrare il possesso dei rispettivi requisiti ed, esclusi i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissate annualmente

dal Direttivo Nazionale. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Tutti i soci, esclusi i Soci Onorari e i Sostenitori, hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

I Soci Studenti si organizzano autonomamente ed eleggono tra gli stessi, secondo le modalità stabilite dal Direttivo Nazionale, i propri rappresentanti, che partecipano senza diritto di voto agli organi regionali e nazionali dell'Associazione (Comitati, Assemblea Regionale, Direttivo Regionale, Direttivo Nazionale e Congresso Nazionale), in misura non superiore a 1/10 dei membri dello stesso. Il Socio Studente, una volta acquisiti i requisiti, può ottenere il passaggio a Socio Partecipante facendone richiesta al Direttivo Nazionale o al Direttivo Regionale.

I Soci Partecipanti eleggono tra gli stessi, secondo le modalità stabilite dal Direttivo Nazionale, i propri rappresentanti agli organi regionali e nazionali dell'Associazione (Comitati, Assemblea Regionale, Direttivo Regionale, Direttivo Nazionale e Congresso Nazionale), in misura non superiore a 1/10 dei membri dello stesso. Il Socio Partecipante, una volta acquisiti i requisiti, può ottenere il passaggio a Socio Ordinario facendone richiesta al Direttivo Nazionale o al Direttivo Regionale.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Le dimissioni vanno comunicate per scritto al Presidente e al Direttivo Nazionale e decorrono dalla data della loro accettazione. La decadenza si verifica per la perdita o la verifica del mancato possesso dei requisiti sopra citati ovvero per prolungata morosità o per contravvenzione alle norme del presente Statuto. Il provvedimento di esclusione di un Socio dall'Associazione può essere preso in caso di condotta in grave e palese contrasto con gli scopi dell'Associazione; il giudizio, nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, è affidato al Collegio dei Probiviri, la cui delibera va ratificata dal Direttivo Nazionale. Chi, a qualsiasi titolo, perda la qualifica di Socio non ha diritto né alla restituzione delle quote associative versate né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; consente a tutti i Soci maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione. Nell'Associazione l'eleggibilità degli organi è libera e tutti i Soci in regola con l'iscrizione hanno pari diritti elettorali attivi e passivi. In base al principio del voto singolo ogni Socio in regola con l'iscrizione ha diritto ad un solo voto, che può essere espresso solo di persona. L'Associazione garantisce criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

### **Articolo 5: Organi dell'Associazione**

Sono Organi Nazionali dell'Associazione (che possono essere indicati anche con i seguenti acronimi riportati tra parentesi): il Congresso Nazionale (CN), il Direttivo Nazionale (DN), la Segreteria Nazionale (SN), il Collegio dei Probiviri (CPV), il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) ed il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS). Sono Cariche Nazionali dell'Associazione: il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Direttore, il Tesoriere, il Segretario, il/i Coordinatore/i.

Le Cariche Nazionali hanno facoltà di partecipare ed esprimere il loro parere in tutti gli organi regionali dell'Associazione. Tutte le Cariche e gli Organi nazionali e regionali sono in vigore fino allo svolgersi del Congresso Nazionale e/o delle Assemblee o Comitati Regionali e all'entrata in vigore delle nuove nomine. Tutte le cariche, gli organi e gli incarichi nazionali e/o regionali precedenti, decadono automaticamente alla scadenza del loro mandato sancita dallo Statuto e/o a decorrere dalla data del Congresso Nazionale in convocazione ordinaria e/o in caso di mancata o omessa convocazione entro i tempi sanciti dallo Statuto degli organi che le/li hanno elette/i, fatti salvi i rappresentanti regionali eletti dalle Assemblee e dai Comitati Regionali come delegati al Congresso stesso, che restano in carica come rappresentanti regionali. Tutte le cariche nazionali non possono superare i tre mandati.

Ciascuna delle Cariche nazionali per lo svolgimento materiale delle sue funzioni può dotarsi di uno staff tecnico composto da un numero di collaboratori di sua scelta e fiducia, fino ad un massimo di 5 (i cui nominativi vanno trasmessi al Direttivo Nazionale), che operino a titolo volontario e sotto la sua personale direzione e responsabilità. Tali staff (le cui denominazioni sono: Ufficio Tecnico di Presidenza, Ufficio Tecnico di Vicepresidenza, Ufficio Tecnico di Segreteria, Ufficio Tecnico di Tesoreria, Ufficio Tecnico di Direzione, Ufficio Tecnico di Coordinamento) svolgono funzioni esclusivamente tecniche di supporto e non costituiscono in alcun caso degli organi dell'Associazione, e non hanno facoltà né autonomia decisionale.

Sono Organi Regionali dell'Associazione: l'Assemblea Regionale, il Direttivo Regionale, il Comitato Regionale. Sono Cariche Regionali dell'Associazione: il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale.

Al di là delle cariche sopraelencate, il Presidente Nazionale, ovvero il Direttivo Nazionale, ed il Presidente Regionale, ovvero il Direttivo Regionale, possono assegnare altri incarichi provvisori o temporanei rispettivamente di ambito nazionale e regionale (es. responsabili commissioni, responsabili ufficio stampa ecc.). Tali incarichi sono volontari, di durata annuale, soggetti a verifica semestrale da parte del Presidente e del Direttivo e possono essere rinnovati per un massimo di tre anni.

### **Articolo 6: il Congresso Nazionale**

È definita Congresso Nazionale l'assemblea congressuale dell'Associazione, che è costituita dai membri in carica degli Organi Nazionali uscenti, in qualità di delegati di diritto, dai delegati eletti dalle Assemblee Regionali e dai rappresentanti/delegati eletti dai Comitati Regionali non prima dei sei mesi precedenti la data del Congresso Nazionale, da tutti i Soci con diritto di voto, in percentuale del 10% rispetto al numero degli iscritti nelle regioni stesse in regola con il versamento della quota associativa. Il Congresso Nazionale si tiene ogni tre anni nella data e nel luogo stabiliti dal Presidente d'intesa con il Direttivo Nazionale; va convocato con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima della data prescelta dal Presidente d'intesa con il Direttivo Nazionale. La convocazione va comunicata a tutti i soci mediante lettera, annuncio nel sito internet o nel periodico di informazione dell'Associazione, o qualsiasi altro efficace mezzo di comunicazione. La convocazione del Congresso Nazionale è valida se è presente almeno il 30% dei delegati. Il voto può essere espresso dal delegato solo di persona. Il Congresso Nazionale stabilisce le linee d'indirizzo e orientamenti generali dell'Associazione ed elegge il Presidente, il Direttivo Nazionale, il Collegio dei Provirii, il Collegio dei Revisori dei Conti; delibera inoltre le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

In qualsiasi momento, con le stesse modalità di preavviso e comunicazione ai Soci della convocazione ordinaria, congiuntamente il Presidente ed il Direttivo Nazionale all'unanimità dei suoi membri, oppure il Presidente con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure i 2/3 del Direttivo con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure il 60% dei Soci Ordinari, può convocare in via straordinaria il Congresso Nazionale dell'Associazione. Il Congresso Nazionale convocato in via straordinaria ha le stesse prerogative e facoltà rispetto alla convocazione ordinaria e ha inoltre facoltà di sfiduciare e rimuovere il Presidente e il Direttivo Nazionale e provvedere a nuove elezioni.

### **Articolo 7: il Direttivo Nazionale**

È definita Direttivo Nazionale l'assemblea direttiva dell'Associazione, che è eletta dal Congresso Nazionale nella misura di circa 1/3 dei delegati al Congresso stesso, ne attua le deliberazioni, cura l'applicazione dei programmi dell'Associazione ed è garante dell'osservanza dello Statuto. Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione e fornisce gli indirizzi generali per la gestione e per l'organizzazione dell'Associazione, in attuazione degli orientamenti del Congresso Nazionale: approva i regolamenti attuativi relativi al funzionamento interno dell'Associazione, esamina ed approva il rendiconto di gestione, il preventivo per l'anno successivo e le relazioni annuali del Presidente; fissa le quote di iscrizione e le quote associative e le relative modalità di pagamento; delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno; delibera sull'ammissione dei Soci e annualmente procede alla revisione degli elenchi dei medesimi per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; esamina preventivamente le questioni da sottoporre all'esame del Congresso Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente oppure su richiesta dei 2/3 dei suoi membri, per discutere le questioni poste all'ordine del giorno, trasmesso ai membri del Direttivo Nazionale dal Presidente dell'Associazione. Entro il primo trimestre di ogni anno il Direttivo Nazionale è convocato per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio relativo al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente (bilancio consuntivo) e per l'approvazione del preventivo di spesa per il nuovo anno (bilancio preventivo). La convocazione avviene per mezzo di lettera, fax, e-mail o altri mezzi corrispondenti, almeno quindici giorni prima della data fissata. Il Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La convocazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vicepresidente, dal Presidente del Collegio dei Probi Viri, da un membro indicato di comune accordo dai membri del Direttivo stesso presenti, o dal membro più

anziano. Le decisioni sono prese con voto a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente, o di chi in quel momento ne fa le veci presiedendo la riunione, vale doppio. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario o, in sua assenza, nell'ordine, da un altro membro indicato dal Presidente o dal membro più giovane. I membri del Direttivo Nazionale che, a meno di valida giustificazione (a giudizio del Direttivo Nazionale), risultino assenti alle riunioni del Direttivo per tre volte consecutive sono dichiarati dal Presidente decaduti dal loro incarico e sostituiti dai primi dei non eletti o da nuovi rappresentanti regionali secondo il Regolamento fissato preventivamente dal Direttivo. Se non ne sono già membri entrano di diritto nel Direttivo Nazionale, limitatamente alla durata del loro incarico, i Presidenti Regionali eletti dalle Assemblee Regionali e i Segretari Regionali nominati congiuntamente dal Presidente Nazionale e dal Direttivo Nazionale tra i rappresentanti regionali eletti dai Comitati Regionali.

Ciascun membro del Direttivo Nazionale è tenuto a dare il proprio attivo e diretto contributo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. A tale scopo, su mandato del Presidente, che congiuntamente alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale ne indica composizione, tempi e obiettivi, si istituiscono Commissioni, Coordinamenti, Gruppi di lavoro etc. impegnati su particolari problematiche legate alla professione o su specifici punti che corrispondono alle finalità e alle attività statutarie dell'Associazione, ciascuna/o con un referente facente parte del Direttivo Nazionale, che fa da tramite tra il gruppo stesso e gli altri organi dell'Associazione, ed un numero variabile di membri.

### **Articolo 8: la Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento e su sua espressa delega, dal Vicepresidente. È costituita dalle cariche nazionali dell'Associazione (Presidente, Vicepresidente/i, Direttore, Coordinatore/i, Tesoriere e Segretario) e dai Presidenti Regionali, e dai seguenti membri che non hanno diritto di voto e non formano numero legale: il Coordinatore del Collegio dei Probiviri, il Coordinatore del Collegio dei Revisori dei Conti, il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico ed i Vicepresidenti Regionali. La Segreteria Nazionale si occupa della gestione ordinaria dell'Associazione, curando l'attuazione delle delibere e degli indirizzi del Direttivo Nazionale, e funge da organo consultivo del Presidente per tutte le questioni urgenti. Elabora le bozze dei regolamenti attuativi relativi al funzionamento interno dell'Associazione; prepara le bozze di documenti ed esamina preventivamente le questioni da sottoporre al Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno. La convocazione avviene con qualsiasi mezzo utile, almeno 5 giorni prima della data fissata. La Segreteria Nazionale è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 dei suoi membri con diritto di voto, incluso necessariamente il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento e su sua espressa delega, il Vicepresidente.

### **Articolo 9: il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo Nazionale e l'attuazione dei programmi approvati dal Congresso Nazionale ed è garante dell'osservanza dello Statuto dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della sua nomina il Presidente indica un Vicepresidente, scelto tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso, e nomina il Segretario, scelto tra i Soci Ordinari dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente. Il Presidente, sentita la Segreteria Nazionale, può affidare incarichi temporanei e deleghe temporanee su specifiche funzioni di propria competenza al e/o ai Vicepresidenti, ai membri della Segreteria Nazionale e/o del Direttivo Nazionale o ad altri Soci, i quali operano sotto la sua piena responsabilità. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente il Direttivo Nazionale può delegare temporaneamente un membro del Direttivo stesso ad agire per conto dell'Associazione.

### **Articolo 10: il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è designato, su indicazione del Presidente, dal Congresso Nazionale o dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso, o tra i Presidenti Re-

gionali o tra i Segretari Regionali; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati. Al Vicepresidente il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni, egli svolge inoltre temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Oltre al primo Vicepresidente, con le stesse modalità, può essere successivamente designato Vicepresidente aggiunto un altro Socio Ordinario dell'Associazione membro del Direttivo Nazionale (o più di uno, fino ad un massimo di 4). Anch'egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati. Egli riveste tutte le prerogative del Vicepresidente, ma in subordine rispetto al primo Vicepresidente. Al/ai Vicepresidente/i aggiunto/i il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni, in riferimento a determinati settori di attività o aree geografiche.

#### **Articolo 11: il Tesoriere**

Il Tesoriere è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati; per tutta la durata dell'incarico non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Il Tesoriere tiene la contabilità, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni dell'Associazione, di cui tiene aggiornati gli inventari; redige il bilancio consuntivo, che presenta alla Segreteria Nazionale e al Direttivo Nazionale; d'intesa con il Presidente, presenta alla Segreteria Nazionale e al Direttivo Nazionale il bilancio preventivo dell'Associazione. Cura la trasmissione dei bilanci approvati al Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni spesa dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente ovvero dal Direttivo Nazionale e tempestivamente comunicata al Tesoriere.

#### **Articolo 12: il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci Ordinari dell'Associazione; compila e firma con il Presidente i verbali delle sedute della Segreteria Nazionale, del Direttivo Nazionale e del Congresso Nazionale, espleta le pratiche di ufficio ed è responsabile dell'archivio dell'Associazione. La durata del suo incarico è discrezione del Presidente, ma comunque termina insieme all'incarico del Presidente stesso e non può superare i tre mandati.

#### **Articolo 13: il Direttore**

Il Direttore è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati. Il Direttore coordina le attività dell'Associazione sotto il profilo operativo e cura l'organizzazione delle iniziative e delle azioni utili alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione concreta delle delibere e delle indicazioni del Presidente, della Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale.

#### **Articolo 14: il Coordinatore**

Il Coordinatore è designato dal Direttivo Nazionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati. Il Coordinatore coordina l'attività interna dell'Associazione, in base alle indicazioni e alle delibere del Presidente, della Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale, curando in particolare che gruppi e strutture periferiche agiscano in sintonia con le linee e delibere nazionali, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Oltre al primo Coordinatore, con le stesse modalità può essere successivamente designato Coordinatore aggiunto un altro Socio Ordinario dell'Associazione membro del Direttivo Nazionale (o più di uno, fino ad un massimo di 4). Anch'egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati. Egli riveste le stesse prerogative del Coordinatore. Al/ai Coordinatore/i il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni, in riferimento a determinati settori di attività o aree geografiche.

#### **Articolo 15: il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è designato dal Congresso Nazionale e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, che possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Collegio dei Probiviri nominano tra loro stessi un Coordinatore, Socio Ordinario dell'Associazione, che ha il compito di convocare o consultare il Collegio quando lo ritenga necessario e di tenere i rapporti tra

il Collegio e gli altri organi e cariche dell'Associazione. Il Presidente del Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di vigilare sulla condotta di ogni Socio, ivi compresi i membri degli organi dell'Associazione stessa, sotto il profilo della deontologia professionale e del comportamento nei confronti dell'Associazione, di altro Socio, o di terzi nell'espletamento della sua attività di archeologo. Nell'ipotesi in cui tale condotta sia giudicata incompatibile con i principi e gli scopi dell'Associazione, il Collegio dei Proviviri, sentito il Direttivo Nazionale e nel rispetto delle più ampie garanzie difensive del Socio, ha facoltà di adottare verso di lui, con delibera a maggioranza, i provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni, ivi compresa la risoluzione del rapporto associativo, ratificata dal Direttivo Nazionale.

I Proviviri, ogniqualvolta lo ritengano opportuno, hanno facoltà di presenziare a tutti gli organi nazionali e regionali dell'Associazione. Almeno una volta all'anno il Collegio dei Proviviri, tramite il suo Coordinatore o tramite un altro membro da lui delegato o per iscritto, relaziona delle attività del Collegio al Presidente e al Direttivo Nazionale dell'Associazione. A loro volta alle Cariche e agli Organi dell'Associazione spetta tenere informato il Collegio dei Proviviri delle attività e decisioni dell'Associazione.

Nel caso di dimissioni o di prolungata inattività di un membro del Collegio dei Proviviri, il Coordinatore del Collegio, previo parere positivo della maggioranza dei 2/3 dei membri del Collegio stesso e voto del Direttivo Nazionale con maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri, ha facoltà di rimuoverlo. Con voto all'unanimità congiuntamente i restanti membri del Collegio dei Proviviri e la Segreteria Nazionale possono nominare un sostituto. Con le stesse modalità, nel caso in cui il numero di membri del Collegio dei Proviviri sia inferiore a nove, hanno, inoltre, facoltà di ampliare il numero di membri, fino a raggiungere un totale complessivo di membri comunque non superiore a nove. Le nuove nomine sono comunicate al Presidente e al Direttivo Nazionale per la ratifica.

#### **Articolo 16: il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dal Congresso Nazionale e si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di nove, che possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Collegio, nella misura massima di 1/3 possono anche essere scelti all'esterno dell'Associazione, purché ne condividano idee e finalità e si impegnino al rispetto del Codice Deontologico e delle delibere degli organi associativi dell'Associazione.

Il Collegio di Revisori dei Conti esercita il controllo contabile su tutta la gestione dei fondi dell'Associazione, sia a livello regionale che nazionale, e prepara la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. In caso di rigetto del bilancio il Tesoriere ed il Direttivo Nazionale sono tenuti alla sua revisione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti nominano tra loro stessi un Coordinatore, Socio Ordinario dell'Associazione, che ha il compito di convocare o consultare il Collegio quando lo ritenga necessario e di tenere i rapporti tra il Collegio e gli altri organi e cariche dell'Associazione. Il Presidente del Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati.

Nel caso di dimissioni o di prolungata inattività di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente e il Direttivo Nazionale, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Direttivo stesso, hanno facoltà di rimuoverlo e di nominare un sostituto, tra una rosa di candidati proposta dal Coordinatore del Collegio d'intesa con la Segreteria Nazionale ed i restanti membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Con le stesse modalità, nel caso in cui il numero di membri del Collegio dei Revisori dei Conti sia inferiore a nove, è possibile ampliare il numero di membri, fino a raggiungere un totale complessivo di membri comunque non superiore a nove.

#### **Articolo 17: il Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico progetta ed elabora idee, modelli e proposte nel settore della ricerca, della tutela, della valorizzazione, della fruizione, dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente in campo archeologico. Garantisce inoltre la qualità scientifica delle iniziative ed attività dell'Associazione.

Si compone di un numero di membri dispari, da un minimo di tre ad un massimo di undici, scelti tra i Soci dell'Associazione in possesso di un adeguato profilo e curriculum tecnico-scientifico. I membri del Comitato, nella misura massima di 1/3 possono anche essere scelti all'esterno dell'Associa-



zione, purché ne condividano idee e finalità e si impegnino al rispetto del Codice Deontologico e delle delibere degli organi associativi dell'Associazione.

Il Comitato è retto, in qualità di Coordinatore, da una personalità particolarmente autorevole e rappresentativa dell'Associazione e dotata di un adeguato profilo e curriculum tecnico-scientifico, nominata, su proposta del Presidente dell'Associazione, dalla Segreteria Nazionale o dal Direttivo Nazionale o dal Congresso Nazionale dell'Associazione. Egli soprintende ai lavori e alle attività del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni e ne cura i rapporti istituzionali e con gli altri organi dell'Associazione. Il Coordinatore del Comitato partecipa senza diritto di voto alla Segreteria Nazionale e al Direttivo Nazionale dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati.

Gli altri membri del Comitato sono designati su proposta del Coordinatore del Comitato, sentiti gli altri membri del Comitato stesso, dal Presidente dell'Associazione congiuntamente al Congresso Nazionale e/o alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Tutti i membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, di prolungata inattività di un membro del Comitato o di sua condotta in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione, il Coordinatore del Comitato ne può segnalare il nominativo al Presidente e alla Segreteria Nazionale dell'Associazione, che possono provvedere, previo preventivo parere favorevole del Collegio dei Probiviri e ratifica da parte del Direttivo Nazionale, alla sua rimozione e sostituzione, procedendo ad una nuova nomina con le stesse modalità sopra indicate.

### **Articolo 18: Sede e Sezioni Regionali**

L'Associazione ha sede nel comune di Roma. Il Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative come, a mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del comune di Roma o, previa approvazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Direttivo Nazionale, in un altro comune.

L'Associazione, ove possibile, si articola in strutture territoriali su base interregionale, regionale e/o locale. Sono Organi Regionali dell'Associazione: la Sezione Regionale, il Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale, il Direttivo Regionale. Sono Cariche Regionali dell'Associazione: il Presidente Regionale, il Vicepresidente Regionale, il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale. Tutte le cariche regionali non possono superare i tre mandati.

Tutti i Soci iscritti in una regione hanno diritto a partecipare attivamente all'attività territoriale dell'Associazione e, esclusi i Soci Onorari e i Soci Studenti, hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi regionali dell'Associazione.

Le Sezioni Regionali sono strutture regionali organizzate dell'Associazione che godono di parziale autonomia organizzativa; il loro funzionamento può essere anche regolato dai singoli Regolamenti regionali, redatti sulla base del modello fornito dal Direttivo Nazionale e soggetti all'approvazione da parte del Presidente e del Direttivo Nazionale stesso. Per istituire una Sezione Regionale dell'Associazione una regione, al momento della richiesta, deve contare almeno 41 Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che ne facciano esplicita richiesta. Possono essere istituite, previa autorizzazione da parte del Presidente e del Direttivo Nazionale, Sezioni includenti anche due o più regioni. Le Sezioni Regionali sono rette dal Presidente Regionale e dal Direttivo Regionale.

In ogni caso in ogni regione, anche ove non è istituita una Sezione Regionale, i Soci hanno comunque diritto ad eleggere i propri delegati al Congresso Nazionale tramite Assemblee Regionali o Comitati Regionali o esprimendo il loro voto in un'altra regione. Ogni Socio può essere iscritto e votare in una sola regione a sua scelta. Il Socio ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento la propria scelta, tramite comunicazione al Direttivo Regionale di entrambe le regioni e versando all'Associazione il contributo per il trasferimento fissato dal Direttivo Nazionale.

La Sezione Regionale che attui una politica in palese contrasto con i principi e gli interessi nazionali dell'Associazione può essere commissariata con provvedimento congiunto dal Presidente e dal Direttivo Nazionale, che hanno facoltà di rimuovere il Presidente Regionale e/o il Direttivo Regionale e nominare un nuovo Segretario Regionale pro-tempore, cui spetta la gestione straordinaria della Sezione Regionale ed il compito di convocare, entro un anno dalla nomina, l'Assemblea Regionale per eleggere i nuovi organi regionali. Oltre tale termine la nomina può essere confermata, con le stesse modalità, per un altro anno.

### **Articolo 19: Comitati Regionali**

Tutti i Soci nelle regioni ove non siano già presenti Sezioni regionali, hanno diritto di formare spontaneamente dei Comitati Regionali, secondo le regole stabilite dal Direttivo Nazionale. I Comitati Regionali sono aggregazioni spontanee di Soci di una stessa regione e costituiscono il primo nucleo di una struttura regionale dell'Associazione. I Comitati Regionali possono eleggere dei rappresentanti regionali dell'Associazione, nella misura, per ogni categoria di Soci, di 1 rappresentante ogni 10 Soci in regola con l'iscrizione registrati nella regione.

Il Comitato Regionale è retto da un Direttivo Regionale formato dai Rappresentanti eletti dal Comitato e da un Segretario Regionale, nominato dal Presidente e dal Direttivo Nazionale tra i rappresentanti eletti dal Comitato stesso. Egli si fa carico di gestire il Comitato Regionale, organizzarne le riunioni periodiche e le iniziative a livello regionale, purché non in contrasto con le finalità e le strategie nazionali dell'Associazione ed in stretta comunicazione con gli Organi nazionali dell'Associazione. L'incarico dura un anno, può essere rinnovato per un massimo di tre anni, termine entro il quale tutti i Soci devono essere convocati (sotto forma di Comitato Regionale o di Assemblea Regionale a seconda del numero di Soci nel frattempo raggiunto dalla Regione) per confermare la fiducia ai Rappresentanti regionali eletti e/o eleggerne di nuovi. In caso di inattività o di comportamento in contrasto con principi e obiettivi dell'Associazione, il Segretario Regionale e/o il Direttivo Regionale possono essere sospesi dal Presidente e dalla Segreteria Nazionale e revocati dal Presidente e dal Direttivo Nazionale.

### **Articolo 20: l'Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale rappresenta la totalità dei Soci iscritti in ciascuna regione. Essa stabilisce e attua le linee di azione dell'Associazione a livello regionale, purché non in contrasto con le linee di azione ed i programmi stabiliti dal Congresso Nazionale, ed elegge il Presidente Regionale e, ciascuno per la propria categoria di Soci, i membri del Direttivo Regionale; elabora inoltre le proposte di programma da discutere al Congresso Nazionale ed elegge, ciascuno per la propria categoria di Soci, i delegati al Congresso stesso, nella misura del 10% dei soci aventi diritto al voto iscritti presso la Regione.

L'Assemblea Regionale si tiene nella data e nel luogo stabiliti dal Direttivo Regionale; va convocata dal Presidente Regionale e dal Direttivo Regionale oppure dai 2/3 dei membri del Direttivo Regionale almeno una volta ogni tre anni, almeno 30 giorni prima del Congresso Nazionale e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta. La convocazione è valida se è presente il 30% dei Soci regolarmente iscritti in quella regione e aventi diritto al voto. La convocazione va comunicata a tutti i Soci con diritto di voto iscritti presso la Sezione Regionale, mediante lettera, annuncio nel sito internet o nel periodico di informazione dell'Associazione, o qualsiasi altro efficace mezzo di comunicazione.

Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti presso la Sezione Regionale ed in regola con il versamento della quota associativa; il voto può essere espresso dal Socio votante solo di persona.

In qualsiasi momento, con le stesse modalità di preavviso e comunicazione ai Soci della convocazione ordinaria, congiuntamente il Presidente Regionale ed il Direttivo Regionale all'unanimità dei suoi membri, oppure il Presidente Regionale con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure i 2/3 del Direttivo Regionale con il sostegno della metà, più uno, dei Soci Ordinari, oppure il 60% dei Soci Ordinari iscritti in quella regione, possono convocare in via straordinaria l'Assemblea Regionale dell'Associazione. L'Assemblea Regionale convocata in via straordinaria ha le stesse prerogative e facoltà della convocazione ordinaria, compresa la facoltà di sfiduciare e rimuovere il Presidente Regionale e il Direttivo Regionale e provvedere a nuove elezioni.

### **Articolo 21: il Direttivo Regionale**

Il Direttivo Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. Il Direttivo Regionale cura l'applicazione sul territorio delle linee di azione e dei programmi regionali e nazionali dell'Associazione, agendo con autonomia di gestione, purché non in contrasto con gli scopi, le linee di azione ed i programmi stabiliti dagli Organi nazionali dell'Associazione, approva il rendiconto di gestione e il preventivo per l'anno successivo, le relazioni annuali del Presidente Regionale, delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Il Direttivo Regionale è convocato almeno quattro due volte l'anno dal Presidente Regionale oppure su richiesta dei 2/3 dei suoi membri. Entro il primo bimestre di ogni anno il Direttivo Regionale è

convocato per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio relativo al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente (bilancio consuntivo) e per l'approvazione del preventivo di spesa per il nuovo anno (bilancio preventivo). I bilanci approvati vanno trasmessi al Tesoriere Nazionale. La convocazione avviene per mezzo di lettera, fax, e-mail o altri mezzi corrispondenti, almeno quindici giorni prima della data fissata; contestualmente alla convocazione il Presidente Regionale trasmette ai membri del Direttivo Regionale l'ordine del giorno.

Il Direttivo Regionale è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La riunione è presieduta dal Presidente Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Regionale, dal Segretario Regionale o dal membro più anziano. Le decisioni sono prese con voto a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente Regionale vale doppio.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario Regionale, ed in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un altro membro indicato dal Presidente Regionale o dal membro più giovane. Il Presidente Regionale e il Direttivo Regionale sono tenuti a tenere informato il Presidente ed il Direttivo Nazionale su tutte le iniziative e la gestione regionale dell'Associazione.

### **Articolo 22: il Presidente Regionale**

Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione a livello regionale e, congiuntamente al Presidente Nazionale, la rappresenta anche a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; a lui, congiuntamente al Presidente Nazionale, spetta la firma degli atti sociali che impegnano a livello regionale l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati.

Il Presidente Regionale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo Regionale, l'attuazione sul territorio dei programmi approvati dal Congresso Nazionale nonché delle proposte dall'Assemblea Regionale. Il Presidente Regionale forma l'ordine del giorno delle riunioni del Direttivo Regionale, anche in base alle proposte del Direttivo stesso, prima della data della convocazione; fa inoltre da anello di raccordo fra Assemblea e Direttivo Regionali da un lato e Direttivo Nazionale, Segreteria Nazionale e Presidente Nazionale dall'altro. In caso di assenza o impedimento del Presidente Regionale le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente Regionale. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente Regionale che del Vicepresidente Regionale il Direttivo Regionale può delegare temporaneamente un membro del Direttivo stesso ad agire per conto dell'Associazione.

### **Articolo 23: il Vicepresidente Regionale**

Il Vicepresidente Regionale è designato, su indicazione del Presidente Regionale, dal Direttivo Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione, membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati. Il Vicepresidente Regionale coordina le attività interne dell'Associazione in base alle indicazioni del Presidente Regionale e del Direttivo Regionale, cura l'applicazione pratica delle loro indicazioni e delibere, e la concreta realizzazione degli obiettivi indicati. Al Vicepresidente Regionale il Presidente Regionale può delegare alcune delle proprie funzioni; egli svolge inoltre temporaneamente le funzioni del Presidente Regionale in caso di sua assenza o impedimento. In caso di Sezioni includenti più regioni, possono essere nominati più Vicepresidenti Regionali, in riferimento alle diverse regioni afferenti alla Sezione.

### **Articolo 24: il Tesoriere Regionale**

Il Tesoriere Regionale è designato dal Direttivo Regionale tra i Soci Ordinari dell'Associazione membri del Direttivo stesso; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati; per tutta la durata dell'incarico non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione. Il Tesoriere Regionale tiene la contabilità regionale, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni, di cui tiene aggiornati gli inventari, della Sezione Regionale dell'Associazione; redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo regionale; cura la trasmissione dei bilanci regionali approvati al Tesoriere Nazionale. Ogni spesa regionale dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente Regionale ovvero dal Direttivo Regionale e tempestivamente comunicata al Tesoriere Regionale. Il Tesoriere Regionale è tenuto, inoltre, a tenere costantemente aggiornato il Tesoriere Nazionale sui conti regionali dell'Associazione.

**Articolo 25: il Segretario Regionale**

Il Segretario Regionale è nominato dal Presidente Regionale tra i Soci dell'Associazione; compila e firma i verbali delle sedute con il Presidente Regionale, espleta le pratiche di ufficio ed è responsabile dell'archivio regionale dell'Associazione. La durata del suo incarico è discrezione del Presidente Regionale, ma comunque termina insieme all'incarico del Presidente Regionale stesso. Fino alla trasformazione in Sezione Regionale, il Segretario Regionale è nominato dal Presidente e dal Direttivo Nazionale tra i rappresentanti dei Soci Ordinari eletti dal Comitato stesso. Egli si fa carico di gestire il Comitato Regionale, organizzarne le riunioni periodiche e le iniziative a livello regionale, purché non in contrasto con le finalità e le strategie nazionali dell'Associazione ed in stretta comunicazione con gli Organi nazionali dell'Associazione. L'incarico dura un anno, può essere rinnovato per un massimo di tre anni e può essere revocato dal Presidente e dal Direttivo Nazionale per inattività, grave inadempienza o comportamento in contrasto con principi e obiettivi dell'Associazione. In caso di Sezioni includenti più regioni, possono essere nominati più Segretari Regionali, in riferimento alle diverse regioni afferenti alla Sezione.

**Articolo 26: Compatibilità ed incompatibilità delle cariche**

Fatte salve le compatibilità e incompatibilità indicate negli articoli precedenti del suddetto Statuto, le cariche regionali sono incompatibili con le cariche nazionali e non è possibile ricoprire contemporaneamente più di una carica all'interno dell'Associazione. I soci i quali si trovano ad essere eletti o nominati a cariche fra loro incompatibili hanno dieci giorni di tempo per scegliere quale carica conservare, presentando formale rinuncia o dimissioni dall'altra carica.

**Articolo 27: Codice Deontologico**

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di deontologia ed etica professionale e in particolare dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, in qualità di promotore, garante e giudice dell'etica professionale, delle procedure e degli standard scientifici operativi degli archeologi operanti in Italia, in particolare degli archeologi associati, l'Associazione adotta un Codice Deontologico della professione di archeologo, al quale i soci sono tenuti ad attenersi.

L'elaborazione del Codice Deontologico è affidata dal Direttivo Nazionale a una Commissione costituita da membri del Direttivo stesso ed altri soggetti autorevoli, anche esterni all'associazione. Il Codice Deontologico è approvato dal Congresso Nazionale, su proposta del Direttivo Nazionale che ne cura l'applicazione e stabilisce le relative sanzioni.

Il Congresso Nazionale con voto a maggioranza, oppure il Presidente e il Direttivo Nazionale, purché senza stravolgerne lo spirito e con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri, sentito il Collegio dei Probiviri, possono, per esigenze di aggiornamento, apportare emendamenti, integrazioni o modifiche al Codice Deontologico. La nuova versione va successivamente ratificata dal Congresso Nazionale.

**Articolo 28: Premi e Onorificenze**

L'Associazione Nazionale Archeologi attribuisce premi, riconoscimenti ed onorificenze ad archeologi e studiosi che si siano particolarmente distinti per la loro deontologia e la professionalità del loro operato nella ricerca, tutela, studio, divulgazione, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico e dei beni culturali italiani e stranieri o che si siano resi particolarmente meritori per il loro operato rispetto ai principi e agli scopi dell'Associazione. I premi, i riconoscimenti e le onorificenze sono istituiti ed attribuiti, con voto all'unanimità, dal Presidente e dalla Segreteria Nazionale o, con voto a maggioranza, dal Presidente e dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, anche tramite apposite Commissioni nominate dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, o dal Congresso Nazionale.

**Articolo 29: Patrocini, comunicazione e pubblicazioni**

Tutte le iniziative, i patrocini, le comunicazioni e le pubblicazioni dell'Associazione (ivi compresi libri, articoli, comunicati stampa, volantini, dossier, etc.), contrassegnate dal nome e/o dal logo dell'Associazione stessa, devono essere preventivamente approvate, nella forma e nel contenuto, se a diffusione regionale dal Presidente Regionale, sentito il Direttivo Regionale previo avallo del Presidente Nazionale, se a diffusione nazionale direttamente dal Presidente Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale. Le modalità di utilizzo del nome e/o del logo dell'Associazione per qualsiasi iniziativa e comunicazione interna o esterna, nonché di concessione del Patrocinio o di qualsiasi altra

forma di partecipazione o collaborazione dell'Associazione sono contenute nel Regolamento dell'Associazione.

Ogni canale e mezzo di informazione e di comunicazione dell'Associazione è apartitico e politicamente e culturalmente libero; pubblica ogni genere di notizie di carattere scientifico, culturale, tecnico, normativo etc. che risultino di interesse per gli archeologi, ed in particolare per gli archeologi associati; vi sono inoltre pubblicati avvisi e atti ufficiali dell'Associazione. Tutti i soci dell'Associazione, nonché autorevoli soggetti esterni, possono contribuire ai canali e mezzi di comunicazione dell'Associazione con articoli, recensioni, lettere e ogni genere di scritti, la cui pubblicazione è a discrezione del Consiglio di Redazione. Lingua ufficiale è l'italiano, sono accettabili anche contributi in inglese, purché accompagnati da sunto in italiano. Ogni canale e mezzo di informazione e di comunicazione, cartaceo, digitale o multimediale è gestito da un Responsabile nominato dal Presidente sentito il Direttivo Nazionale, valutate tutte le candidature, tra i Soci dell'Associazione con competenza e professionalità comprovate e adeguate all'incarico da svolgere. Il Responsabile è affiancato da un Consiglio di Redazione, i cui membri, di numero variabile, sono nominati dal Presidente e dal Direttivo Nazionale dell'Associazione, su indicazione del Direttore Responsabile, fra i Soci in possesso di competenza e professionalità comprovate e adeguate all'incarico. Al Consiglio di Redazione spetta la cura, la redazione e la pubblicazione della rivista, che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni all'Associazione. Pur restando la sua gestione sotto il controllo degli organi dell'Associazione, ogni canale e mezzo di informazione e di comunicazione dell'Associazione può anche godere di parziale autonomia di gestione finanziaria e per il suo sostentamento economico si può avvalere di sponsorizzazioni, pubblicità e di qualsivoglia altro tipo di introito.

Il Responsabile dirige e coordina l'attività del Consiglio di Redazione e stabilisce, congiuntamente al Consiglio stesso, le linee editoriali, sempre in linea con gli scopi, i principi ed i programmi dell'Associazione. Il Responsabile può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, a meno che non ne faccia già parte come membro, alle riunioni del Direttivo Nazionale dal Presidente o da 1/3 dei membri del Direttivo stesso. Il Direttivo Nazionale con voto a maggioranza dei 2/3 dei membri del Direttivo stesso, previo parere favorevole della Segreteria Nazionale e del Collegio dei Probiviri, ha facoltà di rimuovere dall'incarico il Responsabile o altro membro del Consiglio di Redazione per prolungata inattività, comportamento in grave contrasto con obiettivi e finalità dell'Associazione o grave inadempimento, e procedere alle nuove nomine.

### **Articolo 30: Patrimonio dell'Associazione e rendiconto economico-finanziario**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, tutte le componenti nazionali e/o regionali sono dunque chiamate a contribuire economicamente alle esigenze dell'Associazione secondo criteri di equità e di solidarietà. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da contributi ed elargizioni dello Stato, di enti pubblici o privati, donazioni, sovvenzioni e lasciti di persone, da eventuali avanzi di gestione, nonché da qualsiasi altro bene mobile o immobile, provento ordinario e straordinario conseguito nel rispetto della normativa vigente. Il 50% delle quote associative annuali versate dai Soci direttamente alle Sezioni Regionali è destinato alle spese nazionali dell'Associazione, il restante 50% può essere impiegato nella Sezione Regionale di appartenenza. Al fondo nazionale dell'Associazione va destinato altresì almeno il 30% di qualsiasi altro provento ordinario e straordinario, donazione e contributo acquisito per qualsiasi iniziativa e/o attività nazionale e/o regionale.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio Direttivo Nazionale provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) entro il successivo 31 marzo, nonché a sottoporlo entro i 30 giorni successivi al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla visione ed approvazione dei Soci dell'Associazione. La gestione economica dell'Associazione è fondata sui criteri di efficacia, efficienza, economicità e conformità agli obiettivi statutari e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità e veridicità.

È stabilita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. Il patrimonio sociale è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 31: Modifica dello Statuto**

La procedura di modifica del presente Statuto può essere avviata su proposta della maggioranza del Congresso Nazionale, in convocazione ordinaria o straordinaria, o dei 2/3 del Direttivo Nazionale, o su richiesta di almeno cinque Assemblee Regionali, oppure di 1/3 dei Soci Ordinari dell'Associazione regolarmente iscritti e con diritto di voto. Le modifiche vanno predisposte tenendo conto di indicazioni, mozioni e proposte del Congresso Nazionale e delle Assemblee Regionali. Le modifiche entreranno in vigore solo ed esclusivamente dopo approvazione da parte del Congresso Nazionale, in convocazione ordinaria o straordinaria, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 dell'assemblea.

**Articolo 32: Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Per sciogliere l'Associazione o per decretarne l'annessione o la fusione con altra associazione o qualsivoglia soggetto, è necessaria una deliberazione del Congresso Nazionale con voto a maggioranza dei 3/4. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione va devoluto ad Associazioni con scopo statutario affine o altre associazioni o organizzazioni attive, in Italia o all'estero, nella tutela dei beni e del patrimonio culturale o ad associazioni di volontariato sociale.

**Articolo 33: Logo**

il logo ufficiale dell'Associazione Nazionale Archeologi è il seguente (con o senza la dicitura "Associazione Nazionale Archeologi"):



**Articolo 34: Rinvio**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e firmato,

*Statuto approvato dal Congresso Nazionale, Roma, 2 aprile 2016*

*dott. Salvo Barrano*

Associazione Nazionale Archeologi  
 Dott. Salvo Barrano  
 Associazione Nazionale Archeologi  
 Presidente